

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 14749 /68/11/2022 del 12 .07.2022

Pos. n. 2

Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Urbanistica  
Servizio 6 "Affari Legali, Contenzioso, Ufficio Consultivo  
e Segreteria del Consiglio Regionale dell'Urbanistica (C.R.U.)"  
(Rif. Nota 28 giugno 2022, n. 10872)

**Oggetto:** *Art. 12 L.r. 3 febbraio 2021, n. 2 "Intervento correttivo alla L.r. 13 agosto 2020, n. 19, recante norme sul governo del territorio"- sentenza della Corte Costituzionale n. 135/2022.*

Con la nota in riferimento codesto Dipartimento, rinvia alla disposizione di cui all'art. 12 della legge regionale 3 febbraio 2021, n. 2, nella parte in cui sostituisce i commi 4, 5 e 6 dell'art. 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, oggetto di impugnativa dinnanzi la Corte Costituzionale da parte della Presidenza dei Consigli dei Ministri.

Nella fattispecie, l'Amministrazione Richiedente, alla luce della emanazione della decisione, sulle questioni complessivamente proposte, da parte della Corte Costituzionale, giusta sentenza n. 135/2022, riporta i tratti salienti della stessa – declaratoria dell'illegittimità costituzionale: del comma 5 dell'art. 37 della legge regionale n. 19/2020, nella parte in cui abroga i commi da 1 a 10 e 12 dell'art. 10 della

legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 con riferimento ai boschi ed alle fasce forestali; - del comma 6 della medesima disposizione come sostituito dall'art. 12 della legge regionale n. 2/2021. Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del comma 4 del citato art. 37, come sostituito dal medesimo art. 12. Non fondate le questioni di legittimità costituzionali del comma 5 dello stesso art. 37, sempre come sostituito dall'art. 12, nella parte in cui abroga il comma 11 dell'art. 10 della legge regionale n. 16/96 – evidenziando come, all'uopo, la stessa abbia emanato la circolare 17 giugno 2022, n. 3/DRU, chiarificatrice della pronuncia nel suo complesso.

Purtuttavia, ritiene irrisolta la questione sollevata in capo al medesimo, inerente la disciplina applicabile alle c.d. “*zone di rispetto*” di cui ai commi da 1 a 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 16/96 che non sono più sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 2/2021 ma che, secondo l'avviso di codesto Dipartimento - anche alla luce dell'illegittimità costituzionale delle modifiche apportate dall'art. 12 della legge regionale n. 2/2022 all'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 - dovrebbero sottostare comunque alle disposizioni dello stesso art. 10, commi 1, 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 16/96. In sostanza sarebbero comunque vietate le nuove costruzioni non solo all'interno dei boschi e delle fasce forestali ma anche entro le zone di rispetto.

Sulla problematica esposta si chiede l'avviso dello scrivente Ufficio.

2. In relazione al quesito sottoposto si rassegna quanto segue.

Appare necessario, preliminarmente, richiamare in maniera sintetica il quadro normativo di riferimento, come ricostruito dalla stessa Corte Costituzionale, per sottolineare come la Regione Siciliana, si fosse dotata già in epoca precedente alla legge Galasso di una propria disciplina di tutela dei boschi e delle foreste con la legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, il cui art. 15, primo comma, lettera e) - nel testo originario - prevedeva che *"ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni: ... e) le costruzioni debbono arretrarsi di*

*metri 200 dal limite dei boschi, delle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici".*

Ulteriori disposizioni regionali a tutela di boschi e foreste sono state poi adottate, dopo l'entrata in vigore della legge Galasso, con la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.

In particolare, il suo art. 10 - integralmente abrogato dal comma 5 dell'art. 37 della L.R. Siciliana n. 19 del 2020, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale n. 2/2022 - prevedeva il divieto di nuove costruzioni *“all'interno dei boschi e delle fasce forestali”*, nonché *“entro una zona di rispetto (...) dal limite esterno dei medesimi”* (comma 1), zona di estensione variabile da 50 a 200 metri in base alle superfici dei boschi (commi 1, 2 e 3), fatte salve alcune deroghe al vincolo d'inedificabilità e alcune precisazioni circa il suo ambito di applicazione (commi da 3-*bis* a 10 e 12), fermo restando, in ogni caso, l'assoggettamento *“di diritto”* al vincolo paesaggistico delle *“zone di rispetto di cui ai commi da 1 a 3 (comma 11)”*.

Orbene, l'abrogazione del citato art. 10 della legge regionale n. 16/96, ha comportato l'eliminazione sia del vincolo paesaggistico sulle *“zone di rispetto”* dal limite esterno di boschi e fasce forestali (comma 11 dell'art. 10), sia il divieto di *“nuove costruzioni”* all'interno dei boschi, delle fasce forestali e delle zone di rispetto (commi 1, 2 e 3 dell'art. 10). In questa stessa direzione, il comma 6 dell'art. 37, nella sua nuova formulazione, sopprimendo le parole *“dal limite dei boschi, delle fasce forestali e”*, nell'art. 15, primo comma, lettera e), della legge regionale n. 78/1976, avrebbe dovuto comportare che gli strumenti urbanistici generali non dovessero più prevedere l'arretramento delle costruzioni di 200 metri dai confini dei boschi e delle fasce forestali. Come è noto, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 135/2022, con una compiuta ed articolata motivazione, sono state ritenute non fondate le questioni riguardanti l'eliminazione del vincolo paesaggistico “di diritto” sulle zone di rispetto, che si appuntano sul comma 5, nella parte in cui abroga il comma 11 dell'art. 10 della L.R. Siciliana n. 16 del 1996.

Con riferimento, invece, all'abrogazione della previgente disciplina sostanziale di protezione dei boschi e delle fasce forestali, oltre che delle relative zone di rispetto,

attraverso la fissazione di regole rigorose di inedificabilità dei beni boschivi, per un verso, e, per altro verso, attraverso la prescrizione del rispetto da parte degli strumenti urbanistici comunali di limiti minimi di arretramento delle costruzioni dal confine dei boschi e delle fasce forestali, la stessa è stata ritenuta illegittima per due distinti ordini di ragioni, entrambi riconducibili allo svuotamento di tutela, in assenza di adeguate forme di protezione concreta dei beni paesaggistici in questione.

Scopo della normativa abrogata era, quella di offrire protezione sostanziale ai boschi e alle fasce boschive della Regione, oltre che alle zone di rispetto, attraverso la fissazione di regole rigorose di inedificabilità dei beni boschivi, per un verso, e, per altro verso, attraverso, come detto, la prescrizione del rispetto da parte degli strumenti urbanistici comunali di limiti minimi di arretramento delle costruzioni dal confine dei boschi e delle fasce forestali (art. 15, legge regionale n. 76/78).

La soppressione dei limiti alle attività edilizie nelle aree boschive e dei vincoli, per gli strumenti urbanistici comunali, di arretramento dal confine di tali aree fa sì che, nelle more dell'approvazione dei piani paesaggistici, non sussistano più limiti generali di sorta al loro possibile utilizzo edificatorio e che la loro protezione si riduca alla mera necessità formale di un'autorizzazione (prescritta dall'art. 146 cod. beni culturali).

Per tali ragioni il supremo Consesso ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 37 della legge regionale n. 19/2020, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale n.2/2021, nella parte in cui abroga i commi da 1 a 10 e 12 dell'art. 10 della legge regionale n. 16/96, con riferimento ai boschi ed alla fasce forestali; come d'altronde anche del comma 6 del medesimo art. 37, sempre come sostituito, che interveniva sull'art. 15, primo comma, lettera e) della legge regionale n. 78/76.

Lo stesso organo giudicante, in tale direzione, in armonia con la precisazione contenuta nel dispositivo della sentenza "con riferimento ai boschi ed alla fasce forestali", nella parte motiva afferente tale profilo di illegittimità costituzionale, rappresenta che: *“Poiché le ragioni di illegittimità costituzionale esposte trovano il loro presupposto nel vincolo paesaggistico delle aree interessate, è necessaria infine una precisazione sul regime delle zone di rispetto dei boschi di cui al comma 11 dell'art. 10 della L.R.*

*Siciliana n. 16 del 1996: essendo per esse il vincolo venuto meno per autonoma scelta della Regione Siciliana (vedi il precedente punto 5.1.), la rilevata illegittimità costituzionale dell'art. 12 della L.R. Siciliana n. 2 del 2021 non investe la parte in cui esso abroga le disposizioni che riguardano le anzidette zone di rispetto”.*

Da tale corollario discende che, pur in presenza della reviviscenza del vincolo generale imposto dall'art. 15, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 78/76, in forza del quale: *“le costruzioni debbono arretrarsi di metri 200 dal limite dei boschi, delle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici”*, nonché dei vincoli di cui ai commi da 1 a 10 e 12 dell'art. 10 della legge regionale n. 16/96, gli stessi non investirebbero e quindi non potrebbero ritenersi applicabili, secondo una lettura sistematica della pronuncia costituzionale, alle c.d. *“zone di rispetto”*, alla luce della decadenza del vincolo paesaggistico *ex lege* sulle predette zone.

Resta salva, la promozione da parte di codesta Amministrazione Procedente delle misure, anche di natura legislativa, idonee a rendere armonica la legislazione regionale alla sentenza interpretativa resa dalla Corte Costituzionale.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

\* \* \*

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati “FONS”.

F.to Avv. Giuseppa Mistretta

L'AVVOCATO GENERALE  
F.to BOLOGNA